



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Deliberazione della Giunta Provinciale

N° 7 del 18/01/10 pagina 1 di 4

Prot. n. 11622 / 00.01.16.00.42

OGGETTO: approvazione disciplina per la selezione del personale ed il conferimento degli incarichi delle società partecipate in house.

PRESIDENTE: Roberto Vasai

SEGRETARIO GENERALE: Gabriele Chianucci

Dei componenti

- 1) VASAI Roberto
- 2) RICCI Mirella
- 3) BORGHESI Carla
- 4) CUTINI Andrea
- 5) DUCCI Piero
- 6) MEZZETTI PANOZZI Rita
- 7) PERFERI Antonio
- 8) RUSCELLI Francesco

Sono assenti: Cutini

Relatore: Presidente

Servizio: Risorse Umane

Allegati: SI

Riscontro di bilancio: NO

Invio capigruppo: SI

Immediatamente eseguibile: SI

Uffici interessati: DG

Invio Corte dei Conti: NO



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione della Giunta Provinciale

N° 7 del 18/01/10 pagina 2 di 4

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTI:

- l'art. 110 dello Statuto della Provincia di Arezzo che, in materia di società in house, al 2° comma letteralmente dispone che “ *Nello statuto delle società per azioni alle quali partecipi la provincia per la gestione di servizi pubblici devono essere previste le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi dell'ente locale, nonché i modi per una completa informazione dei cittadini sui servizi svolti e sull'andamento della gestione*”;
- la relazione sullo stato dei controlli della Corte dei conti sugli organismi partecipati dagli enti locali di cui alla delibera della Corte dei Conti n. 13/2008;

DATO ATTO che, con delibera G.P. n. 262 del 4.5.2009, esecutiva, è stata prevista - tra i vari obiettivi del dirigente del Servizio Risorse Umane - la “definizione di norme regolamentari art. 18 legge 133/2008 per le società in house”;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 18 del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 19 d.l. 1.7.2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 102/2009, che letteralmente dispone che:

“1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione della Giunta Provinciale

N° 7

del 18/01/10

pagina 3 di 4

stabilita' interno delle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica”;

RICHIAMATA, infine, la delibera G.P. n. 688 del 14.12.2009, esecutiva, recante “Direttive in materia di uffici e risorse umane nell’Ente”, con la quale – tra l’altro – in merito alle società in house, è stata stabilita la necessità di verifica in ogni Servizio/Ufficio della qualità, del numero e tipo di incarico svolto dai professionisti in carico alle Società medesime e, conseguentemente, il rinnovo degli incarichi/ assunzioni necessari con procedura ad evidenza pubblica, come da relativo regolamento;

Visto l’allegato regolamento, riferito alle società in house, per la selezione del personale e per il conferimento di incarichi e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole del responsabile dell’Ufficio proponente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1’, del d. lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, ai sensi del decreto del Presidente della Provincia n. 171 del 21.05.1997;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, il regolamento per la selezione del personale e per il conferimento degli incarichi nelle società in house, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. A).

2. DARE ATTO che la presente deliberazione e’ comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del d. lgs. n. 267/2000.

3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con voti unanimi dei presenti, ai sensi dell’art. 134 del d. lgs. n. 267/2000.



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Deliberazione della Giunta Provinciale

N° 7 del 18/01/10 pagina 4 di 4

Letto, approvato, sottoscritto e in originale firmato.

Il Segretario Generale
G. Chianucci

Il Presidente
R. Vasai

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Arezzo, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.lgs 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale

Arezzo, li _____

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 a seguito di pubblicazione all'albo pretorio.

Il Segretario Generale

Arezzo, li _____

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni.

Il Segretario Generale

Arezzo, li _____

16.9.2009

PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI NELLE SOCIETA' IN HOUSE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Art. 1 .

Principi generali comuni

1. La Società in house della Provincia di Arezzo (d'ora in avanti denominata Società) provvede alla selezione ai fini del reclutamento di personale e del conferimento di incarichi professionali e dei contratti a progetto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

Art. 2

Codice etico di comportamento per le procedure di ricerca del personale

1. Al fine di garantire trasparenza e parità di trattamento nelle procedure per il reclutamento di personale, è fatto divieto che coniugi, parenti e affini di primo grado dei soggetti che coprono responsabilità di controllo o di amministratore e/o di dirigente, di dirigente sindacale nazionale o regionale, siano assunti o comunque incaricati a qualsiasi titolo dalla Società.

2. Analogo divieto si applica ai coniugi, parenti e affini di primo grado dei soggetti che, con riferimento alla Società, ricoprono ruoli di rappresentanza, di indirizzo e di controllo.

SEZIONE I

Reclutamento personale dipendente

Art. 3

Regole generali per le procedure di selezione del personale

1. Il reclutamento di personale dipendente avviene attraverso procedure comparative selettive, che si svolgono pubblicamente e mediante le quali si accertano, secondo principi meritocratici, la professionalità, la capacità e le attitudini richieste per la tipologia di posizione da ricoprire. La selezione è affidata, in qualità di presidente della commissione giudicatrice, al legale rappresentante o suo delegato, che opererà nel rispetto del presente Regolamento.

2. Per i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, le assunzioni vengono effettuate mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, secondo le procedure previste dalla L. 58/87 e successive modifiche e DPGR n.7/R del 04/02/2004.

3. Per profili per i quali è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, le prove di selezione consistono in almeno una prova scritta o pratica, seguita da una prova orale o colloquio. La prova scritta può essere costituita dalla redazione di un tema, di una relazione, di uno o più pareri, di uno o più quesiti a risposta sintetica, dalla redazione di schemi di atti amministrativi o tecnici, da più quesiti a risposta multipla.

4. La commissione, prima di procedere alla correzione delle prove, definisce i criteri di valutazione delle medesime. In ogni caso, ai fini della valutazione finale, si terrà conto anche del curriculum di studio e professionale dei candidati.

5. Per la selezione, il legale rappresentante o suo delegato individuerà i componenti della commissione giudicatrice ed il segretario della stessa, principalmente tra Dirigenti e Funzionari della Provincia di Arezzo e degli

altri Enti Pubblici o società pubbliche da cui la Società è partecipata. I componenti della commissione ed il segretario, prima di iniziare i lavori, verificano l'insussistenza di cause di incompatibilità tra di loro e con i candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.

6. In casi eccezionali, la selezione e la ricerca del personale potranno essere delegati ad un Ente specializzato opportunamente individuato con una procedura conforme al Regolamento che disciplina l'acquisizione di beni e servizi in economia.

7. Di tutte le operazioni concorsuali la commissione redige apposito verbale.

8. Oltre che nelle ipotesi previste dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, anche in fase di avvio di una nuova attività la Società può procedere all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.

9. E' facoltà della Società sottoscrivere apposita convenzione (disciplinante la gestione delle procedure concorsuali, l'utilizzo della graduatorie, la ripartizione degli oneri) con altre Società facenti capo allo stesso Ente controllante per lo svolgimento di concorsi unici.

Art. 4

Pubblicità e trasparenza delle selezioni

1. Ogni procedura rivolta alla copertura di una esigenza di personale a tempo determinato od a tempo indeterminato avviene previa pubblicazione dell'avviso sul sito della Società, su quello della Provincia di Arezzo e su quello degli eventuali altri Enti che hanno quote di partecipazione della stessa.

2. Le procedure di selezione potranno essere espletate, di norma, non prima di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

3. In ogni caso, i colloqui ed i tests di selezione avverranno in seduta pubblica.

4. L'esito della selezione verrà pubblicato sul sito della Società e della Provincia di Arezzo entro 15 giorni dalla selezione.

Art. 5

Requisiti per la costituzione del rapporto di lavoro

1. Per la costituzione di rapporti individuali di lavoro, sono richiesti i seguenti requisiti generali:

- a) età non inferiore agli anni diciotto alla data di scadenza del bando;
- b) idoneità psico-fisica alla mansione da svolgere;
- c) assenza di cause d'impedimento al godimento dei diritti civili e politici;
- d) titolo di studio prescritto nel bando;
- e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- f) inesistenza di condanne penali o stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione od altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi.

Art. 6

Contenuti dell'avviso

1. L'avviso di selezione dovrà contenere i seguenti elementi:

- individuazione della posizione da ricoprire, con l'indicazione dell'inquadramento contrattuale;
- requisiti richiesti per la copertura della posizione;
- termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- riferimenti dell'Ufficio e del sito internet presso il quale richiedere o scaricare l'eventuale moduliistica;
- modalità di effettuazione della selezione, stabiliti - di norma - non prima di 20 gg. dalla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda;
- luogo, data ed ora della selezione.

2. I termini per la presentazione delle domande possono, motivatamente, essere prorogati o riaperti, adottando le medesime forme di pubblicità previste dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 7

Contratti di lavoro

1. A seguito della selezione si procederà all'assunzione dei vincitori.

2. La graduatoria ha validità triennale dalla data di approvazione e può essere utilizzata, nel periodo di validità, anche per rapporti di lavoro a tempo determinato (nei casi di cui ai commi seguenti del presente articolo) per medesime figure professionali.

3. Nel rispetto dei principi di diritto comunitario, copia del contratto di lavoro viene consegnato dalla Società al lavoratore entro cinque giorni dall'inizio della prestazione.

4. Il contratto che prevede l'apposizione di un termine di durata sarà attivato per far fronte ad esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'attività ordinaria di lavoro.
5. Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata sia inferiore a tre anni
6. In ogni caso, il contratto a termine non potrà superare il periodo massimo di 36 mesi, comprensivi di eventuali proroghe e rinnovi ed a prescindere da periodi di interruzione tra un contratto di lavoro e l'altro.
7. In relazione anche a quanto previsto dall'art. 3 comma 8 del presente regolamento, qualora la Società abbia la necessità e la possibilità di assumere dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed abbia in corso rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, se costituiti a seguito di procedure di evidenza pubblica/selezioni, con dipendenti in possesso delle competenze professionali richieste, procede ad inquadrare tali lavoratori.

Sezione II Conferimento di incarichi

Art. 8

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative per titoli e/o colloquio per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo (artt. 2222 e 2230 del codice civile) o contratti di lavoro a progetto (art. 61 del D.Lgvo 276/2003).

Art. 9

Modalità di selezione

1. La selezione avviene a seguito della predisposizioni di apposito avviso, da pubblicare sul sito della Società e della Provincia di Arezzo, nel quale sono evidenziati:

- a. oggetto dell'incarico;
- b. specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c. durata, luogo dell'incarico, modalità di realizzazione del medesimo e livello di coordinazione;
- d. compenso previsto per la prestazione;
- e. riferimenti dell'Ufficio e del sito internet presso il quale richiedere o scaricare l'eventuale modulistica per la presentazione dei curricula;
- f. luogo, data ed ora della selezione.

Art. 10

Procedura comparativa

1. L'Amministratore Delegato della Società o suo delegato, coadiuvato da due soggetti esperti nella specifica materia, procede alla valutazione dei curricula presentati, considerando i seguenti elementi:

- a. qualificazione professionale dei candidati;
- b. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore.

Art. 11

Pubblicità

1. L'avviso di selezione è pubblicato sul sito internet della Società e della Provincia di Arezzo. Gli esiti delle procedure comparative sono pubblicate con le medesime modalità.

2. Le procedure di selezione potranno essere espletate, di norma, non prima di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

3. L'eventuale graduatoria può essere utilizzata per incarichi analoghi successivi, entro 1 anno dalla sua redazione.

Art. 12

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. La Società verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto

sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, la Società può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, la Società può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 13

Proroghe

Qualora la Società, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, avesse conferito incarichi a professionisti a seguito procedura ad evidenza pubblica e questi fossero in scadenza prima del raggiungimento delle finalità dell'incarico medesimo, tali incarichi possono essere prorogati fino al raggiungimento degli scopi prefissati nell'incarico assunto.

Art. 14

Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet della Società e della Provincia di Arezzo.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento possono essere richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari in materia di accesso all'impiego della Provincia di Arezzo.